



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglie d'oro al valor Militare ed al merito Civile

AVVISO PUBBLICO

Costituzione e tenuta in modalità digitale dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici ai sensi dell'art. 157, comma 2, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016 smi, così come modificati dalla L. 120 del 11 settembre 2020, per importi fino a € 214.000,00 (soglia comunitaria) e suddiviso in **3 fasce**:

- fascia I: per importi inferiori a € 40.000,00
- fascia II: per importi da € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00
- fascia III: per importi da € 150.000,00 a € 214.000,00 (soglia comunitaria)

I geologi, iscritti ai relativi ordini, possono partecipare e iscriversi per i servizi di loro competenza professionale.

VISTI:

il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e smi "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture";

il D.P.R 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12/04/2006, n. 163" nelle parti vigenti;

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/11/2019, n. 922, con la quale si è dato atto che "l'attività di costituzione e gestione degli albi non necessita di regolamentazione, ma trattasi di mera disciplina di organizzazione delle funzionalità informatiche e telematiche in coerenza con le procedure di gara strettamente disciplinate dalle norme, in particolare il D.lgs. 50/2016 smi e il DPR 207/2010 smi, oltre altre, nonché, si è stabilito di "istituire ex novo presso il comune di Barletta e in modalità digitale tutti gli albi necessari degli operatori economici cui attingere attraverso procedure digitali e telematiche per l'attività negoziale nel rispetto del Codice degli Appalti – D.lgs. 50/2016 smi (albi per lavori, forniture, servizi, albi professionali, ecc.)";

Gli operatori iscritti in precedenti elenchi cartacei del Comune di Barletta devono effettuare una nuova iscrizione in modalità esclusivamente telematica.

RENDE NOTO

1 OGGETTO

Attraverso l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

In particolare, l'Amministrazione intende procedere all'istituzione ed alla tenuta in modalità digitale dell'elenco di operatori economici da invitare per l'affidamento servizi di architettura e ingegneria ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.lgs. 50/2016, per importi sino a 214.000,00 (soglia comunitaria). Ciò, in considerazione di quanto previsto dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione Digitale", così come convertito nella legge n. 120 del 11 settembre 2020, che all'art. 1, che "in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" prevede, sino al 31.12.2021, **l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di**

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro e la procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato **o tramite elenchi di operatori economici, per importi pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

Pertanto, il costituendo albo è suddiviso in tre fasce:

- fascia I: per importi inferiori a € 40.000,00
- fascia II: per importi da € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00
- fascia III: per importi da € 150.000,00 a € 214.000,00 (soglia comunitaria)

Il predetto elenco può essere soggetto ad aggiornamento in conseguenza di situazioni tecniche e giuridiche che richiedano tali attività.

2 INCARICHI e CATEGORIE

L'amministrazione generalmente necessita di affidare servizi di architettura, ingegneria e alti servizi tecnici afferenti le seguenti tipologie:

- 2.1 Redazione di studi di fattibilità;
- 2.2 Progettazione;
- 2.3 Direzione Lavori;
- 2.4 Coordinamento Sicurezza – Duvri;
- 2.5 Collaudo Statico;
- 2.6 Collaudo Tecnico Amministrativo;
- 2.7 Verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016;
- 2.8 Relazioni geologiche;
- 2.9 Rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio;
- 2.10 Redazione di progetti illuminotecnici;
- 2.11 consulenza ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in sicurezza di siti inquinati (analisi preliminari ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica);
- 2.12 consulenza ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione amianto;
- 2.13 consulenza ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali di VIA, VAS, AIA;
- 2.14 consulenza ed analisi acustiche ed elaborazione documenti in materia di acustica;
- 2.15 analisi e rappresentazione territoriale attraverso Sistemi Informativi Geografici;
- 2.16 consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento e recupero;
- 2.17 consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici;
- 2.18 consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera;
- 2.19 accatastamenti frazionamenti e operazioni catastali varie, rilievi di fabbricati e aree;
- 2.20 Attività di Laboratori autorizzati ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/2001
- 2.21 indagini geognostiche

Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell'ambito delle categorie delle opere e classificazione dei servizi e corrispondenze di cui al d.m. 17/06/2016 così raggruppate:

| Categorie |
|------------------|
|------------------|

- | |
|--------------------------|
| • _Servizi professionali |
|--------------------------|

| | |
|---|--|
| ○ | <u>E</u> - EDILIZIA |
| ▪ | _DF001 - Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato |
| ▪ | _DF002 - Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità |
| ▪ | _DF003 - Residenza |
| ▪ | _DF004 - Sanità, Istruzione, Ricerca |
| ▪ | _DF005 - Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto |
| ▪ | _DF006 - Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine |
| ▪ | _DF007 - Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite |
| ▪ | _DF008 - Edifici e manufatti esistenti |
| ○ | <u>S</u> - STRUTTURE |
| ▪ | _DF009 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni |
| ▪ | _DF010 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali |
| ▪ | _DF011 - Strutture speciali |
| ○ | <u>I</u> - IMPIANTI |
| ▪ | _DF012 - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni |
| ▪ | _DF013 - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature ... |
| ▪ | _DF014 - Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte ... |
| ▪ | _DF015 - Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - ... |
| ▪ | _DF016 - Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - ... |
| ▪ | _DF017 - Impianti per la produzione di energia - Laboratori complessi |
| ○ | <u>V</u> - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' |
| ▪ | _DF018 - Manutenzione |
| ▪ | _DF019 - Viabilità ordinaria |
| ▪ | _DF020 - Viabilità speciale |
| ○ | <u>D</u> - IDRAULICA |
| ▪ | _DF021 - Navigazione |
| ▪ | _DF022 - Opere di bonifica e derivazioni |
| ▪ | _DF023 - Acquedotti e fognature |
| ○ | <u>T</u> - TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
| ▪ | _DF024 - Sistemi informativi |
| ▪ | _DF025 - Sistemi e reti di telecomunicazione |
| ▪ | _DF026 - Sistemi elettronici ed automazione |
| ○ | <u>P</u> - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE |
| ▪ | _DF027 - Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica |
| ▪ | _DF028 - Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva |
| ▪ | _DF029 - Interventi recupero, riqualificazione ambientale |
| ▪ | _DF030 - Interventi di sfruttamento di cave e torbiere |
| ▪ | _DF031 - Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale |
| ▪ | _DF032 - Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di ... |
| ○ | <u>U</u> - TERRITORIO E URBANISTICA |
| ▪ | _DF033 - Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari ... |
| ▪ | _DF034 - Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ _DF035 - Pianificazione |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ _SIA1 - Accatastamenti e Topografia |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ _SIA1.1 - Accatastamenti frazionamenti e operazioni catastali varie, rilievi di fabbricati e aree |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ _SIA1.2 - Rilevazioni topografiche mediante l'utilizzo di strumentazione metrica, droni, rilevatori laser, topografica di alta precisione, Gps e metodologie similari |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ _SIA2 - Attività di Laboratori autorizzati ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/2001 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ _SIA3 - Imprese autorizzate all'esecuzione di indagini geognostiche |

Tale elenco è presente in forma dettagliata per le categorie delle opere e la classificazione dei servizi sulla piattaforma "Appalti&Contratti" attiva in fase di iscrizione al presente albo e, pertanto, l'elenco prevede l'iscrizione dell'operatore economico per le categorie all'interno di ciascuna classificazione di incarico.

3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Sono ammessi ad iscriversi all'elenco *de quo* per partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (in riferimento all'art. 46 c. 1 del D.lgs. 50/2016 smi):

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti iscritti negli appositi albi, singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che rispettino i requisiti di cui all'art. 255 D.P.R. 207/10 e che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, , che rispettino i requisiti di cui all'art. 254 D.P.R. 207/10 e che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ovvero da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;

L'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale

- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;
- iscrizione – ove prevista dalla propria natura giuridica – alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E.; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente, nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;

- possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l'espletamento degli incarichi;
- iscrizione al competente ordine professionale;
- insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 (*pantouflage*), ossia l'operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Barletta che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione, nei confronti del medesimo operatore economico;
- insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza;
- inesistenza delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/2011;

Requisiti di carattere speciale:

- per l'iscrizione alla tipologia d'incarico di cui all'art. 2 punto 2.4 è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
- per l'iscrizione alla tipologia d'incarico di cui all'art. 2 punto n. 2.5 e 2.6 è necessario non trovarsi nelle ipotesi che non consentono l'affidamento dell'incarico di collaudo, indicate all'art. 216, comma 7 lett. a), del D.P.R. n. 207/2010;
- per l'iscrizione alla tipologia di incarico di cui all'art. 2 punto n. 2.7 è necessario essere organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 ovvero dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del medesimo Regolamento CE;
- per l'iscrizione alla tipologia di incarico di cui all'art. 2 punto n. 2.9 è necessaria l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno – D.M. 05 agosto 2011;
- per l'iscrizione alla tipologia di incarico di cui all'art. 2 punto n. 2.10 è necessaria l'iscrizione nell'elenco regionale L.R. Puglia 15/05 e R.R. di attuazione o conformi;
- per l'iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.14 è necessaria la qualificazione ai sensi della L. 447/95.

Gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione ad uno o più elenchi e, nell'ambito degli stessi, per una o più tipologie e categorie, se in possesso dei requisiti generali e speciali all'uopo richiesti:

- per l'iscrizione nell'elenco degli operatori nelle diverse fasce, al fine di garantire una correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'Amministrazione, l'operatore economico sarà tenuto a dichiarare e allegare documentazione comprovante lo svolgimento, negli ultimi dieci anni, di servizi appartenenti ad ognuna delle classi e categoria a cui si riferiscono i servizi, indicando i relativi importi.

I professionisti devono dichiarare l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e architettura, ecc. relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi per le quali si chiede l'iscrizione per un importo pari al valore massimo di fascia.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell'individuazione dell'affidatario, ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all'importo e alle peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione ai suddetti elenchi, pena la cancellazione dai medesimi.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi, gli operatori devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti e allegare la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti speciali; inoltre, è richiesto l'upload di un cv professionale aggiornato e di un documento nel quale devono essere indicati gli incarichi espletati per il Comune di Barletta negli ultimi dieci anni, seguendo il modello che sarà pubblicato sul sito.

È fatto espresso divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) (art. 46 c.1 D.lgs. 50/2016 smi) è altresì vietato iscriversi quale professionista singolo.

4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 L'Amministrazione si è dotata di una piattaforma informatica per la creazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici di cui al presente Avviso Pubblico, fruibile mediante apposita sezione del sito www.comune.barletta.bt.it al banner Portale Appalti & Contratti, ove è disponibile quanto occorrente per l'iscrizione on-line:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/1/2019;
- la determinazione di approvazione del presente Avviso Pubblico;
- le guide per la registrazione e iscrizione;
- il link per la sezione "Registrati";
- il modello per l'iscrizione;
- la funzione di *upload* dei documenti necessari all'iscrizione.
- L'iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali.

4.2 L'operatore economico che intende iscriversi dovrà:

- accedere alla sezione "Registrati" della pagina web "Elenchi Operatori economici," e completare le informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata agli Operatori Economici;
- una volta ottenute la username e la password di accesso, entrare nell'area riservata agli operatori e completare le informazioni richieste dal sistema (categorie e documenti) per ciascuna sezione dell'elenco per la quale si intenda iscriversi.
- a conferma della presentazione della domanda di iscrizione (che viene generata dal sistema) l'operatore economico riceverà a mezzo PEC la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda.

Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dal 07/01/2021 e non sono ammesse domande in forma cartacea. Per l'iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale.

5 VERIFICA RICHIESTE E COMUNICAZIONE ESITO

L'Amministrazione provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta seguendo l'ordine progressivo di arrivo. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di iscrizione viene sospeso; l'Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10/bis della Legge 241/1990, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'iscrizione, assegnando all'uopo un congruo termine per provvedere. Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, ovvero l'accoglimento della richiesta di iscrizione viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato. Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

L'esito negativo della domanda non impedisce di riproporre la domanda.

L'iscrizione è intesa quale dimostrazione dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa cogente, e in particolare, ai fini della conferma dell'iscrizione, l'Amministrazione verifica d'ufficio:

- le dichiarazioni rese dall'operatore in ordine all'iscrizione agli ordini professionali e/o alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura mediante consultazione on-line degli Albi e degli archivi del registro delle Imprese;
- i requisiti speciali richiesti;

Per quanto concerne i requisiti generali e speciali, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione procede al controllo d'ufficio nei confronti degli affidatari di ciascun procedimento avviato, fatti salvi gli ulteriori controlli di cui all'art. 71 del medesimo decreto che saranno effettuati a

campione sulla prima domanda di iscrizione presentata durante il mese, e comunque nel numero di dodici per anno.

6 ELENCO E PUBBLICAZIONE

L'inserimento automatico nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo l'ordine di ricezione delle domande di iscrizione. L'elenco viene pubblicato sul sito dell'amministrazione inserendo gli iscritti in ordine alfabetico, non appena ricevuta la notifica dell'iscrizione. Non saranno visibili, quindi, né il progressivo di iscrizione né le categorie per le quali ciascun operatore economico ha chiesto di essere iscritto. La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo affidamento disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti. Ciascun operatore economico ha accesso alla propria iscrizione, fermo restando che non possa visualizzare il proprio numero progressivo.

7 DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente, previo rinnovo annuale. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito www.comune.barletta.bt.it unitamente alla modulistica necessaria per l'iscrizione.

Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare, con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'Elenco verrà inviato un *alert* telematico (avviso telematico automatico), per consentire all'operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi all'uopo indicati dall'Amministrazione.

8 CRITERI PER LA SELEZIONE

L'Amministrazione seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco in base a una "Rotazione in base a inviti su categoria e classe, con accreditamento inviti virtuali" che presenta gli operatori in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria o prestazione prevalente della gara e sulla relativa classe, alle penalità assegnate dall'ente e al numero di inviti virtuali accreditati al momento dell'attivazione in elenco. A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria e/o importo e selezionabili sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge, dagli indirizzi indicati negli atti amministrativi o negli atti di gara, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, l'elenco degli operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti individuati tramite indagini di mercato. Nella selezione è garantito il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

Non saranno selezionati gli operatori economici che risultino affidatari di servizi negli ultimi dodici mesi a seguito di procedimenti avviati mediante l'utilizzo del costituendo elenco, né coloro i quali abbiano ricevuto inviti nel corso dei 36 mesi precedenti e siano risultati aggiudicatari di servizi per l'importo complessivo a base d'asta di € 100.000,00.

Gli operatori economici riceveranno gli inviti a presentare offerte, correlati della documentazione all'uopo necessaria.

I dipendenti pubblici che risultino affidatari dovranno essere previamente autorizzati per lo specifico incarico e per iscritto dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

È possibile derogare ai criteri dettati e agli indirizzi della Giunta nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

9 CANCELLAZIONE ELENCHI

La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:

- a) per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione agli elenchi;
- b) per mancata risposta – due volte nel medesimo anno – ad inviti dell’Amministrazione nell’ambito delle procedure avviate ex art. 36 ovvero 63 D.lgs. 50/16;
- c) per accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni ovvero gravi inadempimenti documentati;
- d) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3;
- e) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle verifiche propedeutiche all’affidamento o a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
- f) per mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell’iscrizione negli elenchi, come disciplinato al precedente paragrafo 7;
- g) per violazione del divieto di iscrizione del singolo operatore economico anche come componente di raggruppamenti e al componente di un raggruppamento come singolo operatore;
- h) per formale richiesta dell’operatore economico;
- i) per sopravvenuto conflitto di interessi con l’Amministrazione;
- j) per inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;

L’Amministrazione, prima di procedere all’esclusione, invia all’operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l’indicazione dei fatti addebitati e l’assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi. In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

- La cancellazione per le cause di cui ai punti da a) a g) ha efficacia interdittiva annuale.
- La cancellazione per le cause di cui ai punti da h) a j) ha efficacia interdittiva indeterminata.

In caso di cancellazione su istanza dell’operatore economico, la eventuale successiva domanda di re-iscrizione agli Elenchi opera come “nuova iscrizione”; si rinvia al precedente paragrafo 8, che disciplina le modalità di attribuzione dell’ordine nella graduatoria e le modalità di selezione per gli inviti.

Allo stesso modo, gli operatori economici motivatamente cancellati potranno procedere una volta terminato il periodo di interdizione ad una nuova iscrizione.

10 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente e in particolar modo al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 445/2000 nonché alla Legge 241/1990, fatta salva l’eccezione prevista al precedente paragrafo 8 in riferimento all’accesso, da parte degli iscritti, alla posizione in graduatoria degli operatori all’interno degli elenchi.

11 RESPONSABILE PROCEDIMENTO

La gestione degli elenchi è affidata al Settore “Gare, contratti e appalti”, sito in Barletta al Corso Vittorio Emanuele II, n. 94 tel. 0883.578462/474- PEC: dirigente.gareeappalti@comune.barletta.bt.it

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, è il Dirigente pro tempore del Settore.

12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Amministrazione gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione agli Elenchi. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

13 NATURA DEL PROCEDIMENTO

L'inserimento nell'elenco è condizione necessaria per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.lgs. 50/2016. L'elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito, ma semplicemente individua i soggetti da inviare secondo le modalità disciplinate nel presente avviso e dalla normativa cogente. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali servizi. Resta ferma, in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di invitare o interpellare anche professionisti ritenuti idonei, non iscritti all'elenco quando per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, non sia possibile usare l'elenco o nessuno degli operatori economici ivi presenti abbia presentato offerte.

14 PUBBLICITÀ DELL'AVVISO

L'avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio on line dell'ente per un (1) anno a partire dall'approvazione dello stesso Determinazione Dirigenziale e rimarrà presente sul sito ufficiale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di Gara e Contratti".

Il Dirigente
Avv. Caterina Navach